SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 191



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2000, n. **226.**

Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunità montane;

Visti gli articoli 53, comma 1 e 70, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, recante disposizioni di attuazione del menzionato articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratutita di libri di testo;

Considerata l'opportunità di apportare talune modifiche alle disposizioni contenute nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320;

Sentita la Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 2 marzo 2000;

Udito il parere del Consiglio di stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 30 maggio 2000 e del 1° giugno 2000.

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

A D O T T A

il seguente decreto:

Art. 1.

Conferma delle disposizioni relative alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo

1. Ai sensi degli articoli 53, comma 1 e 70, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, citato in premessa, e le allegate tabelle sono confermate, con le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 1, dopo la parola «decreto.» sono aggiunte le seguenti:

«Ai fini dell'erogazione del beneficio il comune può avvalersi della collaborazione delle scuole»;

b) al comma 3 dell'articolo 2, alla lettera *c)*, dopo la parola «familiare» sono inserite le seguenti:

«esclusi il coniuge ed i figli,»;

c) dopo il primo comma dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le somme indicate nelle predette tabelle si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.»;

d) ai commi 2 e 4 dell'articolo 3, le parole «30 settembre 1999» sono sostituite dalle seguenti:

«15 luglio»;

e) al comma 3 dell'articolo 3, le parole «In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a disposizione,» sono soppresse.

2. Per l'anno 2000, sono confermati i piani di riparto di cui alle tabelle A (1) e A (2) allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, nonché, ove le regioni non provvedano all'adempimento di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto, il piano di riparto adottato per l'anno 1999 dal Ministero dell'interno in attuazione del comma 4 del predetto articolo 3.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono utilizzate le disponibilità annuali di bilancio. Per l'anno 2000, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità determinate dall'articolo 53, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e a norma dell'articolo 70, comma 3 della medesima legge e relativa tabella D: legge n. 448 del 1998, articolo 27 - fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.3.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 luglio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio di Ministri, foglio n. 109

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 *(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):*

«1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari. I criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autononile regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane».

— Si riporta il testo degli artt. 53, comma 1 e 70, comma 3 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 448:

Art. 53. «1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica».

«Art. 70. — 3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione dalle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, reca: «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 448:

«Art. 27 *(Fornitura gratuita dei libri di testo).* — 1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'intemo del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

4. Le disposizioni di cui agli artt. 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-citta ed autonomie locali e Conferenza unificata.)* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomia locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomia locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia — ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia — UPI, ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani — UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o deIl'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:

Per il testo degli artt. 53, comma 1 e 70, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nonché per il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, si vedano le note alle premesse.

00G0273

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 luglio 2000.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa pari a L. 62.192.517.000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253, ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del Comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435, ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993, ric. del 10 luglio 1998;

Viste le deliberazioni MURST n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi degli artt. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI SpA, relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione dell'11 aprile 2000, di cui ai punti 12 e 13 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto, ai sensi della circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo IMI SpA assicurerà la gestione della complessiva attività contrattuale;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate;

Ditta: A.T.E. S.p.A.
Vicenza - VI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5304

Titolo del progetto: Sistema di teleallarme/teleattivazione e videosorveglianza con trasmissioni di dati, audio e video su canali di comunicazione a banda stretta.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 2.056.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 953.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.103.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	953.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.103.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.233.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 553.064.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A
Roma - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6530

Titolo del progetto: Nuove tecniche di processamento nei radar di sorveglianza tridimensionale.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 17.444.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 10.398.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 7.046.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	9.662.000.000	736.000.000	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.988.000.000	3.058.000.000	0	0

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di £ = 6.244.952.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 6.297.284.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A
Roma - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7944

Titolo del progetto: Dimostratore di sistema automatico per la navigazione aerea in avvicinamenti di precisione

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 28/10/1999

Costo ammesso = 5.411.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.902.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.509.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.902.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.509.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.976.050.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.785.630.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: C.E.A.S.T. - COMPAGNIA EUROPEA APPARECCHI SCIENTIFICI TORINO S.P.A.
PIANEZZA - TO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5007

Titolo del progetto: Progettazione e realizzazione prototipale di un sistema integrato e sinergico di nuovi strumenti di laboratorio atti alla caratterizzazione di materiali polimerici ingegneristici.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 25/07/1999

Costo ammesso = 3.854.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 900.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.954.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	100.000.000	0	800.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	550.000.000	0	2.404.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.150.532.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.063.704.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: C.M.T. S.R.L. COSTRUZIONI MACCHINE TESSILI
Schio - VI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 541

Titolo del progetto: Progettazione e realizzazione di macchinari innovativi per la lavorazione di finissaggio umido di tessuti lanieri e misto lana

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 22/04/1999

Costo ammesso = 1.972.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 872.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.100.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	872.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.100.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.183.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 524.552.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è condizionata al preventivo versamento da parte dei soci, di un finanziamento pari a 300 milioni, oltre all'esplicito impegno da parte dei soci stessi a non richiederne la restituzione prima del completamento del progetto.

Ditta: CHARLIE LAB S.R.L.
Mantova - MN (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8897

Titolo del progetto: Mixer digitale di elevate prestazioni e dimensioni miniaturizzate

Durata e decorrenza costi:
Mesi 20 dal 15/02/1999

Costo ammesso = 1.050.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 625.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 425.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	625.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	425.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 630.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 303.450.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: COLOROBBIA ITALIA S.P.A.
SOVIGLIANA VINCI - FI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2973

Titolo del progetto: Studio e ricerca di nuove tecnologie di processo per l'industria conciaria a positivo impatto ambientale, con riqualificazione dei prodotti di risulta.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 06/06/1999

Costo ammesso = 2.831.200.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.074.200.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 757.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.074.200.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	757.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.557.160.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.016.401.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: DA SISTEMI S.P.A.
Milano - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9694

Titolo del progetto: Terminale EFT POS a standard EMV

Durata e decorrenza costi:
Mesi 18 dal 03/01/2000

Costo ammesso = 1.820.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.820.000.000= (di cui extra U.E. 50.000.000)

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.770.000.000	0	0	50.000.000

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.092.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 364.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: DELL'ORTO S.P.A.
Seregno - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7137

Titolo del progetto: Sistema di iniezione diretta in fase liquida per piccoli motori a 2T a ciclo otto

Durata e decorrenza costi:
Mesi 48 dal 01/10/1999

Costo ammesso = 9.880.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 8.350.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.530.000.000= (di cui extra U.E. 150.000.000)

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	6.630.000.000	410.000.000	1.310.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.330.000.000	0	50.000.000	150.000.000

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 5.315.440.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 3.823.560.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: EDUE ITALIA S.P.A
MODENA - MO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9407

Titolo del progetto: Sistema di riconoscimento elettronico delle monete

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 15/12/1999

Costo ammesso = 986.740.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 650.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 336.740.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	650.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	336.740.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 592.044.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 294.049.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ELCA SRL
TREVIGLIO - BG (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8220

Titolo del progetto: Nuova famiglia di sistemi di commutazione di segnali video digitali e di generatori di logo per segnale video digitale.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 01/11/1999

Costo ammesso = 930.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 930.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	930.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 558.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 186.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: FARP ELETTRONICA S.r.l.
Roppolo - BI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9985

Titolo del progetto: Progetto di un Controller per Dischi RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk) basato su macchine con interfaccia ATA.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 18 dal 03/01/2000

Costo ammesso = 1.141.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 594.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 547.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	594.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	547.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 684.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 317.198.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: GRUPPO ISOIL S.P.A.
MILANO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6640

Titolo del progetto: Nuova testata elettronica per la rilevazione dei dati di movimentazione dei prodotti petrolchimici o di altri liquidi

Durata e decorrenza costi:
Mesi 26 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 1.800.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 800.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.000.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	800.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.000.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.080.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 478.800.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: HIGH VACUUM PROCESS S.R.L.
PARMA - PR (Classificata Piccola Media Impresa)
CO.ME.CER SRL
CASTEL BOLOGNESE RA

Progetto n. 4263

Titolo del progetto: Processo innovativo per igienizzazione di prodotti alimentari.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 15/07/1999

Costo ammesso = 1.266.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.266.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.266.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 759.600.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 253.200.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Contratto di finanziamento in solido.

Ditta: KITE ITALIA S.P.A.
Siena - SI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4354

Titolo del progetto: Test immunoenzimatici innovativi per determinazioni biparametriche in un singolo campione biologico

Durata e decorrenza costi:
Mesi 33 dal 15/07/1999

Costo ammesso = 2.069.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.245.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 824.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.245.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	824.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.241.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 600.010.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
La stipula del contratto è condizionata al preventivo aumento di capitale sociale (rispetto a quello indicato al 31/12/99), mediante apporto di mezzi freschi, per non meno di 3,5 mld.

Ditta: NAR SpA
Legnaro - PD (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 3932

Titolo del progetto: Definizione di un nuovo processo innovativo per la produzione industriale di nastri adesivi in carta con adesivi in base acqua.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 40 dal 22/06/1999

Costo ammesso = 4.046.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.012.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.034.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.012.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.034.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.832.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 554.302.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: OSAI SPA (GIÀ OSAI SRL)
Barone Canavese - TO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 19

Titolo del progetto: Sistemi modulari general purpose di motion control

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 05/04/1999

Costo ammesso = 5.770.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.751.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 4.019.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	1.751.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	4.019.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 3.173.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.702.150.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TALENT S.R.L.
Firenze - FI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8546

Titolo del progetto: Parallelizzazione di un codice di classificazione non assistita di tipo bayesiano

Durata e decorrenza costi:
Mesi 6 dal 01/12/1999

Costo ammesso = 120.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 60.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 60.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	60.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	60.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 60.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 45.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	50	45	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	50	30	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: **TELSA SRL**
CARAVAGGIO - BG (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5169

Titolo del progetto: Antenna trisettoriale doppia banda - doppia polarizzazione a fascio riconfigurabile automaticamente.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 3.319.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.190.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.129.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.040.000.000	150.000.000	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.079.000.000	50.000.000	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.968.167.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.012.295.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TENAX S.p.A.
Vigano' - LC (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2629

Titolo del progetto: Studio e sviluppo di una nuova tecnologia di processo per la produzione di reti e/o griglie in poliolefine estruse e di tecnologie applicative mirate allo sviluppo di nuovi prodotti, applicazioni, metodi di calcolo per geosintetici

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 26/05/1999

Costo ammesso = 9.495.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 9.110.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 385.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	8.835.000.000	275.000.000	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	385.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 4.272.750.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 4.681.035.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TLF SRL
CHIUSI DELLA VERNA - AR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 2408

Titolo del progetto: Nuovi semilavorati in legno per aree da gioco più sicure ed ecocompatibili.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 708.187.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 193.431.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 514.756.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	193.431.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	514.756.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 354.094.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 240.784.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	50	45	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	50	30	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: VERLICCHI NINO & FIGLI SPA
ZOLA PREDOSA - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8342

Titolo del progetto: Impianto automatico computerizzato per il controllo posizionamento, squadratura attiva e verifica dimensionale di strutture in lega leggera o acciaio durante il processo di saldatura.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 03/11/1999

Costo ammesso = 2.832.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 784.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.048.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	784.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.048.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.699.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 682.512.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

L'operazione di seguito indicata già decretata è così modificata:

2286/98 Polo nazionale bioelettronica - Parco scientifico e tecnologico dell'Elba.

Titolo: biosensori basati sulla pH-metria differenziale.

Rispetto a quanto decretato in data 25 gennaio 1999.

Variazione titolarità: da Polo nazionale bioelettronica - Parco scientifico e tecnologico dell'Elba a Polo nazionale bioelettronica - Parco scientifico e tecnologico dell'Elba in solido con Eurochem S.r.l.

Variazione data inizio ricerca: dal 1° settembre 1998 al 1° gennaio 2000, ferma restando la durata delle attività di ricerca in trentasei mesi.

Art. 3.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità derivanti dal capitolo 7507.

Art. 5.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 62.192.517.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A11159

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2000.

Revisione della tariffa di vendita al pubblico e rideterminazione della relativa aliquota di imposta di fabbricazione del fiammifero denominato «Lampo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto direttoriale del 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale si è proceduto alla revisione della tariffa di vendita al pubblico, alla rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione dei fiammiferi e all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi;

Visto il succitato decreto direttoriale del 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale veniva iscritto in tariffa un nuovo tipo di fiammifero denominato «Lampo»;

Vista la richiesta di aumento del prezzo di vendita al pubblico per il fiammifero denominato «Lampo» effettuata dalla società CO.F.I. - Compagnia fiammiferi italiana S.r.l., con sede in Roma, via Lisbona, 9;

Considerata la necessità di procedere alla revisione della tariffa di vendita al pubblico e alla rideterminazione della relativa aliquota di imposta di fabbricazione su detto fiammifero sulla base dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale del 20 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato «Lampo» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione (lire)	Imposta sul valore aggiunto (lire)	Prezzo di vendita (lire)
1. Scatola di cartoncino a tiretto passante con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Lampo»	87,50	58,33	350

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 85

00A11395

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 luglio 2000.

Individuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle modalità per la rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti concessi a carico del Fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il comma 5, dell'art. 54, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che demanda al decreto previsto dall'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, l'individuazione delle modalità per la rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti concessi a carico del Fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e che siano stati determinati sulla base di un tasso di riferimento maggiore di almeno un punto rispetto a quello applicabile nel mese di gennaio 2000;

Visto il comma 2, dell'art. 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione delle direttive per la gestione del Fondo per l'innovazione tecnologica, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica;

Verificato che il tasso di riferimento applicabile ai finanziamenti del Fondo per l'innovazione tecnologica applicabile nel mese di gennaio 2000 è pari al 5,85 per cento e per tanto la rideterminazione deve operare per i finanziamenti i cui tassi agevolati sono stati determinati sulla base di un tasso di riferimento maggiore del 6,85 per cento;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a rideterminare i tassi agevolati applicati alle rate di ammortamento e di preammortamento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2000, qualora i tassi agevolati siano stati determinati sulla base di un tasso di riferimento maggiore del 6,85 per cento.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 ha natura d'intervento straordinario *una tantum*; opera per gli interessi di preammortamento ed ammortamento a decorrere dal 1° gennaio 2000 e non ha effetto sulla determinazione dell'importo del contributo di cui al comma 3, dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. Per le rate in scadenza nell'anno 2000, si procede alla rideterminazione della sola quota interessi della rata prevista dall'originario piano di rimborso, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2000 alla data di scadenza, utilizzando quale valore del tasso di riferimento quello di cui al comma 1. Le rate residue vengono ricalcolate, sulla base del debito residuo risultante dall'originario piano di rimborso, successivamente alla rata in scadenza nell'anno 2000 e sulla base dell'anzidetto tasso di riferimento.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alle imprese una comunicazione recante l'importo delle rate risultanti a seguito della rideterminazione che l'impresa restituisce sottoscritta, per accettazione, dal legale rappresentante.

5. Qualora le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 1, successivamente al 1° gennaio 2000, abbiano rimborsato rate di preammortamento ovvero di ammortamento calcolate sulla base di tassi di riferimento maggiori rispetto a quelli dovuti per effetto della rideterminazione di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, dei commercio e dell'artigianato provvederà a conguagliare i maggiori importi versati, ove possibile, mediante la riduzione della successiva rata di ammortamento o preammortamento dovuta dall'impresa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2000
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 324

00A11396

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n.164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 1996 con il quale è stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Scandiano», è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 22 maggio 1997 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a d.o.c. «Colli di Scandiano e di Canossa» intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disci-

plinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» formulati dal comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2000;

Ritenuto di dove accogliere le istanze del Consorzio di tutela «Colli di Scandiano e di Canossa» relative ad alcune correzioni di carattere formale;

Ritenuto di dover attendere il parere degli organismi tecnici e del Comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alle istanze del comune di Reggiolo e Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, di cui al parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2000, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE n. 823/1987 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per l'inclusione degli stessi nella zona di produzione di cui trattasi;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Atteso che l'art. 3, delimitante la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», potrà essere modificato sulla base delle risultanze delle indagini della commissione regionale per l'Emilia-Romagna, istituita in seno al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e del sopracitato parere della regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», approvato con decreto dirigenziale 26 settembre 1996, e successivamente modificato con decreto dirigenziale 22 maggio 1997, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli di Scandiano e di Canossa», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"

ART.1

La denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

ART.2

La denominazione "Colli di Scandiano e di Canossa" seguita obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi rispettivamente in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" SAUVIGNON (anche nella tipologia Passito):
Sauvignon in misura non inferiore al 90%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" MALVASIA (anche nella tipologia Spumante):
Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore al'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia B., Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" PINOT (anche nella tipologia Spumante):
Pinot Bianco e/o Pinot Nero per il 100%.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" CHARDONNAY (anche nella tipologia Spumante):
Chardonnay in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot Bianco, Pinot Nero e Pinot Grigio.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" LAMBRUSCO GRASPAROSSA:

Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo Gentile e Croatina.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" LAMBRUSCO MONTERICCO ROSSO:

Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" LAMBRUSCO MONTERICCO ROSATO:

Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.
Le uve devono essere vinificate in bianco.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" CABERNET SAUVIGNON

Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese e Merlot.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" MARZEMINO (anche nella tipologia novello):

Marzemino in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o con giuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile.

"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA" MALBO GENTILE (anche nella tipologia Novello):

Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole, o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.

"COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA" bianco (anche nella tipologia Spumante):

Sauvignon (localmente detto Spergola o Spergolino) in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Trebbiano Romagnolo, Pinot Bianco e Pinot Grigio. E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia Aromatica fino ad un massimo del 5%.

Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco prodotto nella zona di origine più antica, delimitata all'art. 3, può recare la qualificazione "CLASSICO".

ART. 3

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata "Il Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Albinea Quattro Castella - Bibbiano - Montecchio - S. Polo d'Enza - Canossa Vezzano sul Crostolo - Viano - Scandiano Castellarano e Casalgrande e in parte i Comuni di Reggio Emilia - Casina S. Ilario d'Enza e Cavriago.

In particolare la zona di produzione è così delimitata:

partendo a nord della Provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla Via Emilia in prossimità del Villaggio Bellarosa. Segue la Via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S Ilario d'Enza in prossimità di Gaida che segue verso sud fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Bibbiano seguendolo fino alla località Roncaglio dove si immette sulla strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada, raggiunge la località Roncina prosegue con Via Gorizia fino ad incontrare Via Inghilterra seguendola fino all'incontro con Via F.lli Rosselli. Prosegue verso Sud con tale Via fino all'incontro con Via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare Via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso Sud fino a S.Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio - Rivalta, indi in prossimità di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in località Cristo con la strada Reggio Emilia - Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la località Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimità della località S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in località Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in località Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in località Bettola

con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata conduce a Bergogno dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo il Torrente Enza fino a congiungersi in prossimità di località Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Colli di Scandiano e di Canossa bianco con la menzione "classico" devono essere prodotte nella Zona di origine più antica comprendente i seguenti comuni: in tutto il Comune di Albinea e in parte i Comuni di Viano-Scandiano-Casalgrande-Castellarano e Reggio Emilia

La descrizione della zona è la seguente:

partendo da ovest della Provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea, con il Torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e toccando nell' ordine le località Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e che giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte dei Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa località, prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il cimitero di Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando per Cal de Prodi, Telarolo, Rondinara, Cal de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Cal del Vezzoli, Regnano, Cal di Regnano, Cal Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima località incontra il confine comunale di Albinea-Viano. Segue il predetto confine comunale

Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare il Torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

ART. 4

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

"Colli di Scandiano e di Canossa"	Sauvignon	10,00% vol
" "	Pinot	10,50% vol
" "	Pinot Spumante	9,50% vol
" "	Chardonnay	10,50% vol
" "	Chardonnay Spumante	9,50% vol
" "	Malvasia	9,50% vol
" "	Malvasia Spumante	9,50% vol
" "	Bianco	10,00% vol
" "	Bianco Spumante	9,50% vol
" "	Bianco Classico	10,00% vol
" "	Grasparossa	10,00% vol
" "	Lambrusco Montericco	9,50% vol
" "	Cabernet Sauvignon	11,00% vol
" "	Marzemino	10,50% vol
" "	Malbo Gentile	10,50% vol

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Emilia-Romagna, con proprio provvedimento, potrà stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.

ART. 5

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con **parete produttiva singola** e a filare con **parete produttiva sdoppiata**

Per i sistemi a filare con **parete produttiva singola** la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con **parete produttiva sdoppiata** la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

"Colli di Scandiano e di Canossa"	Sauvignon	15 t per Ha
"Colli di Scandiano e di Canossa"	Malvasia	16 t per Ha
"Colli di Scandiano e di Canossa"	Pinot	15 t per Ha
"Colli di Scandiano e di Canossa"	Chardonnay	15 t per Ha
"Colli di Scandiano e di Canossa"	Lambr. Graspar.	16 t per Ha
"Colli di Scandiano e di Canossa"	Lambr. Monter.	16 t per Ha
"Colli di Scandiano e di Canossa"	Marzemino	16 t per Ha
"Colli di Scandiano e di Canossa"	Cabern. Sauvig.	15 t per Ha
"Colli di Scandiano e di Canossa"	Malbo Gentile	16 t per Ha
"Colli di Scandiano e di Canossa"	Bianco	16 t per Ha
"Colli di Scandiano e di Canossa"	Bianco Clas.co	15 t per Ha.

Le rese, anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la D.O.C.. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui all'art.2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

ART. 6

La denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" seguita dal riferimento al nome dei vitigni, può essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
La menzione "Riserva", è riservata ai vini tranquilli SAUVIGNON e CABERNET SAUVIGNON con un invecchiamento minimo di 24 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° Novembre dello

stesso anno della vendemmia.

ART. 7

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E' facolta' del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini- consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e Modena, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 5 anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino Colli di Scandiano e di Canossa Bianco Classico devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.
E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini- consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all'interno della zona di cui al primo comma del presente articolo, purchè dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona di produzione del "Colli di Scandiano e di Canossa" già "Bianco di Scandiano" Doc nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa" prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuto con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'Albo.

Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa" aggiunti nell'arricchimento e nella dolocificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa.
La dolcificazione per la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa" o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

ART. 8

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon

COLORE: giallo paglierino più o meno carico
ODORE : caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato
SAPORE: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO; 10,50% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 16,0 g/l

E' PREVISTA LA TIPOLOGIA FRIZZANTE.

Tale vino può essere prodotto con la menzione "Riserva" come previsto dal precedente art. 6 .

"Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot

COLORE: giallo paglierino
ODORE: intenso, caratteristico
SAPORE: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 16,0 g/l

E' PREVISTA LA TIPOLOGIA FRIZZANTE.

"Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot Spumante

SPUMA: fine e persistente
COLORE: paglierino più o meno intenso
ODORE: caratteristico, delicato, fine
SAPORE: sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno, valutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00% vol
ZUCCHERI RESIDUI: SECONDO NORMATIVA CEE
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,5 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 16,0 g/l

"Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay

COLORE: paglierino chiaro
ODORE: gradevole, delicato, fine, caratteristico
SAPORE: asciutto, armonico, vellutato, morbido
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 16,0 g/l

E' PREVISTA TIPOLOGIA FRIZZANTE

"Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay Spumante

SPUMA: fine e persistente
COLORE: paglierino chiaro
ODORE: caratteristico, delicato, fine
SAPORE: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00% vol
ZUCCHERI RESIDUI: SECONDO NORMATIVA CEE
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,5 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 16,0 g/l

"Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia

COLORE: paglierino piu' o meno carico
ODORE: caratteristico, anche intenso
SAPORE: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico,
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO:10,50% vol
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 4,50% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 15,0 g/l

E' PREVISTA LA TIPOLOGIA FRIZZANTE.

"Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia Spumante

SPUMA: fine e persistente
COLORE: paglierino più o meno carico
ODORE: caratteristico anche intenso
SAPORE: aromatico, armonico, fresco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00% vol
ZUCCHERI RESIDUI:SECONDO NORMATIVA CEE
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 6,00% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 15,0 g/l

"Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco anche Classico

COLORE: paglierino più o meno carico
ODORE: caratteristico, gradevolmente aromatico
SAPORE: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fre
armonico
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50% vol
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 16,0 g/l

E' PREVISTA LA TIPOLOGIA FRIZZANTE

"Colli d Scandiano e di Canossa" Bianco Spumante

SPUMA: fine, persistente
COLORE: paglierino più o meno carico
ODORE: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico
SAPORE: caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giustc
corpo
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00% vol
ZUCCHERI RESIDUI: SECONDO NORMATIVA CEE
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 16,0 g/l

"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa

COLORE: rubino
ODORE: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato
SAPORE: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50% vol
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,5 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 16,0 g/l

E' PREVISTA LA TIPOLOGIA FRIZZANTE.

"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco Rosso e Rosato

COLORE: rosso o rosato
ODORE: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco
SAPORE caratteristico, fresco, gradevole, armonico, di giusto
corpo, abboccato, secco,

TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 6,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 18,0 g/l per la tipologia "rosso" e
15,0 g/l per la tipologia "rosato"

E' PREVISTA LA TIPOLOGIA FRIZZANTE

"Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet-Sauvignon

COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico ed etereo
SAPORE: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 12,00% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 4,5 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 21,0 g/l

Tale vino può essere prodotto con la menzione "Riserva" come previsto dal precedente art. 6 .

"Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino

COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico, intenso
SAPORE: gradevole pieno, secco, abboccato, amabile, dolce;
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00% vol
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 20,0 g/l
E' PREVISTA LA TIPOLOGIA FRIZZANTE.

"Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino Novello

Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
COLORE: rosso rubino
ODORE: vinoso intenso fruttato;
SAPORE: gradevole, tranquillo
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 18,0 g/l

"Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile

COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico, intenso
SAPORE: caratteristico, gradevole, pieno, secco, abboccato, amabile, dolce

TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00% vol
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 20,0 g/l

E' PREVISTA LA TIPOLOGIA FRIZZANTE.

"Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile Novello

Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
COLORE: rosso
ODORE: vinoso intenso fruttato;
SAPORE: sapido, tranquillo, talvolta vivace
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,0 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 18,0 g/l

ART. 9

La tipologia <<Colli di Scandiano e di Canossa>> Sauvignon "passito" e' riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigno Sauvignon per almeno il 90%.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 40% (resa riferita all'uva fresca).
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.

Le uve destinate all'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale di gradi 11.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon - passito- deve avvenire dopo che le stesse sono state sottoposte a parziale appassimento secondo i seguenti metodi: sulla pianta con vendemmia tardiva, su graticci o in locali termoigrocondizionati onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico totale naturale minimo di gradi 16 per cento.

Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon - passito -, all'atto dell'immissione ai consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

COLORE: giallo dorato tendente all'ambrato
ODORE: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine
SAPORE: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 16,00% vol
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 10,00% vol
ACIDITA' TOTALE MINIMA: non inferiore a 4,5 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: non inferiore a 20,0 g/l

Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon- passito- può essere immesso al consùmo a decorrere dal 10 novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia, di cui almeno uno in botte.

Nella fase di invecchiamento e' ammesso il taglio con i viní di diverse annate, mantenendo l'85% dei vino dell'annata dichiarata.

ART. 10

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

ART. 11

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Marzemino e Malbo Gentile, previsti dal presente disciplinare nel tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacità inferiori a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero o altro materiale consentito, anche a fungo ancorato nel rispetto delle condizioni di cui al D.M. 7 luglio 1993, DM 10 maggio 1995 e successive modifiche.
Tali vini , nella tipologia frizzante, devono recare in etichetta la locuzione di secco con residuo zuccherino da 0 a 15 g/l, di semisecco o abboccato da 12 a 35 g/I, di amabile da 30 a 50 g/i e di dolce oltre i 45 g/i e possono indicare l'annata di produzione delle uve.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, Pinot e Chardonnay, Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco. Montericco, Marzemino, Malbo Gentile e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente disciplinare nella tipologia tranquillo, se confezionati in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo di sugheroo altro materiale consentito .
I vini frizzanti, a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco Rosso e Rosato, Malbo Gentile devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a tre litri.

E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per le tipologie "novello" e "Riserva" .

00A11401

DECRETO 1° agosto 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 15 aprile 2000 nella provincia di Bologna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: tromba d'aria del 15 aprile 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di San Pietro in Casale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A11371

DECRETO 1° agosto 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la

individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1º gennaio 2000 al 25 maggio 2000 nella provincia di Cosenza;

siccità dal 1º gennaio 2000 al 31 maggio 2000 nella provincia di Catanzaro;

siccità dal 1º gennaio 2000 al 31 maggio 2000 nella provincia di Crotone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro: siccità dal 1º gennaio 2000 al 31 maggio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Marcedusa, Petronà, Sellia Marina, Sersale, Zagarise;

Cosenza: siccità dal 1º gennaio 2000 al 25 maggio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio dei comuni di Calopezzati, Caloveto, Cariati, Cassano allo Ionio, Cerchiara di Calabria, Civita, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rossano, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Terravecchia, Villapiana;

Crotone: siccità dal 1º gennaio 2000 al 31 maggio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c), d),* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A11372

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 ottobre 1999.

Attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità, in particolare l'art. 4, comma 7;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche relative alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, di attuazione della direttiva n. 90/44/CEE che modifica la direttiva n. 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1993, di attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzaziome dei mangimi medicati nella Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre 1993;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

Ritenuto necessario ripristinare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, dell'art. 1 del citato decreto 16 novembre 1993, la commissione provinciale di cui agli articoli 6 e 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparazione per terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo di mangini medicati o mangimi medicati e prodotti intermedi deve chiedere l'autorizzazione al Ministro della sanità che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con il Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato previo accertamento da parte della commissione provinciale, composta dal responsabile del Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale, ove ha sede il capoluogo di provincia, dal funzionario provinciale della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura con il rispetto delle competenze di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90».

Art. 2.

1. I commi 3 e 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 8. — 3. Al laboratorio di cui al comma 1 deve essere addetto personale competente nelle metodiche di analisi richieste per i singoli prodotti fabbricati. Tale obbligo s'intende assolto ove il laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo professionale, abbia competenza in dette metodiche.

4. Chiunque fabbrichi prodotti intermedi deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo professionale. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — 2. Sotto la responsabilità del laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, il registro di cui al precedente comma 1 deve essere regolarmente tenuto ed aggiornato con l'indicazione dei seguenti dati:

a) denominazione della premiscela medicata o del prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione del mangime medicato o del prodotto intermedio e numero di registrazione del Ministero della sanità, relativo alla premiscela medicata;

b) data del procedimento di fabbricazione;

c) quantità prodotta di mangime medicato o di prodotto intermedio utilizzati, ed indicazione della loro denominazione;

d) concentrazione teorica dei principi attivi medicati nei prodotti fabbricati;

e) concentrazione rilevata dei principi attivi medicati nei prodotti fabbricati;

f) metodo di analisi utilizzato;

g) numero di analisi, se queste vengono effettuate da un laboratorio esterno i relativi certificati devono essere conservati per tre anni.

Art. 4.

1. La lettera *h)* dell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 è sostituita dalla seguente:

«*h)* certificato di iscrizione all'albo professionale del laureato previsto all'art. 8, comma 4;».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2000
Registro 2 Sanità, foglio n. 91

00A11370

DECRETO 26 aprile 2000.

Riconoscimento dei titoli di laurea idonei ed equipollenti ai fini della sperimentazione animale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 concernente l'attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ed in particolare l'art. 4, comma 5;

Considerato che il ricorso al modello sperimentale animale è consentito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo, ai fini della salute e del benessere dell'uomo, degli animali e delle piante;

Considerato che l'esercizio di attività sperimentali con impiego di animali vertebrati necessita non solo di cognizioni relative alla finalità della sperimentazione, ma anche di conoscenze di anatomia e fisiologia dei vertebrati;

Ritenuto che può essere consentito l'impiego di animali a fini sperimentali soltanto a laureati in discipline attinenti alla tutela della salute e del benessere dell'uomo, degli animali e delle piante;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 1997;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, sessione XLI, sezione IV nella seduta del 27 ottobre 1999;

Tenuto conto che la laurea in psicologia ad indirizzo generale e sperimentale, quando risultino conseguiti gli esami di Fondamenti anatomofisiologici dell'attività psichica e Psicologia animale e comparata, risponde in parte alla predetta esigenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuto come titolo idoneo ed equivalente ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 e successive integrazioni e modificazioni; ai fini della responsabilità ed esecuzione degli esperimenti con impiego di animali di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo, la laurea in psicologia ad indirizzo generale e sperimentale, alle seguenti condizioni:

a) che i laureati in psicologia ad indirizzo generale e sperimentale abbiano superato gli esami di Fondamenti anatomofisiologici dell'attività psichica e Psicologia animale e comparata;

b) che la programmazione e la gestione dei progetti sperimentali che i sopraindicati professionisti eseguiranno siano concertate con un medico veterinario che ne condivida la ricerca.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2000

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 86

00A11369

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Sekerova Margita, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sekerova Margita ha chiesto il riconoscimento del titolo di «zdravotnej sestry», conseguito in Slovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «zdravotnej sestry», conseguito nell'anno 1976 presso la scuola media professionale di Trnava (Slovacchia) dalla sig.ra Sekerova Margita, nata a Trnava (Slovacchia) il 26 ottobre 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Sekerova Margita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11247

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Atulegwu Edith Ihuoma, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Atulegwu Edith Ihuoma ha chiesto il riconoscimento del titolo di «general nurse», conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «general nurse» conseguito nell'anno 1990 presso la School of Nursing Holy Rosary Hospital - Emekukuimo (Nigeria) dalla sig.ra Atulegwu Edith Ihuoma, nata in Isiala Ngwa (Nigeria) il 5 giugno 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Atulegwu Edith Ihuoma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11248

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dal sig. Abdallah Abderrazak, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Abdallah Abderrazak ha chiesto il riconoscimento del titolo di «infirmier» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «infirmier», conseguito nell'anno 1986 presso la scuola professionale di Gabès (Tunisia) dal sig. Abdallah Abderrazak, nato a Gabès (Tunisia) il 15 dicembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Abdallah Abderrazak è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al

collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'Ari

00A11249

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Morillo Ortiz Silvia Esmeralda, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Morillo Ortiz Silvia Esmeralda ha chiesto il riconoscimento del titolo di «tecnologa en radiologia e imagenes diagnosticas» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «tecnologa en radiologia e imagenes diagnosticas» conseguito nell'anno 1998 presso la Corporaciòn Universitaria de Santander (Colombia) dalla sig.ra Morillo Ortiz Silvia Esmeralda, nata Santa Fé di Bogotà (Colombia) il giorno 12 maggio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. La sig.ra Morillo Ortiz Silvia Esmeralda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di tecnico sanitario di radiologia medica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'Ari

00A11250

DECRETO 27 luglio 2000

Equipollenza del titolo di meccanico ortopedico ernista al diploma universitario di tecnico ortopedico, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «meccanico ortopedico ernista», conseguito non oltre il 31 dicembre 1998, in base al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e rilasciato ai sensi dell'art. 140, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 al diploma universitario di tecnico ortopedico di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Art. 2.

L'equipollenza di cui all'art.1, del titolo di meccanico ortopedico ernista al diploma universitario di tecnico ortopedico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11346

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione *B* della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione *A* della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sez. A - diploma universitario	Sez. B - titoli equipollenti
Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739	Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
	Infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
	D.U. scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione *B* della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione *A* della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università*
e della ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

00A11347

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione *B* della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 745, indicato nella sezione *A* della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sez. A - diploma universitario	Sez. B - titoli equipollenti
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 745	Tecnico di laboratorio biomedico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
	Tecnico di laboratorio biomedico - Legge 11 novembre 1990, n. 341
	Tecnico di laboratorio - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982
	Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81
	Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione *B* della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico indicato nella sezione *A* della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università*
e della ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

00A11348

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743, indicato nella sezione A della stessa tabella ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sez. A - diploma universitario	Sez. B - titoli equipollenti
Ortottista - assistente di oftalmologia - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743	Ortottista - assistente di oftalmologia - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
	Ortottista - assistente di oftalmologia - legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11350

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sez. A - diploma universitario	Sez. B - titoli equipollenti
Tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro - Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58	Tecnico con funzione ispettiva per la tutela della salute nei luoghi di lavoro - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341
	Tecnico per la protezione ambientale e per la sicurezza - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341
	Tecnico di igiene ambientale e del lavoro - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341
	Operatore vigilanza e ispezione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 761, del 20 dicembre 1979 - decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11349

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Verdiana» a r.l., in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 2 agosto 1983 la società cooperativa «La Verdiana» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore l'avv. Paola Nava;

Vista la nota prot. 2131 del 3 aprile 2000 con la quale il MLPS - Direzione generale della cooperazione div. IV/5 ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le eventuali pendenze patrimoniali, ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «La Verdiana» a r.l., con sede in Roma, via Maria Fascetti n. 13, costituita con rogito notaio Giuseppe Cardelli in data 20 ottobre 1976, rep. 25670, tribunale di Roma, reg. soc. 4164/76, B.U.S.C. n. 23430 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A11400

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «PI Greco - Società cooperativa a r.l.», in Cingoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 8 marzo 2000, depositata in cancelleria in data 21 marzo 2000, con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «PI Greco - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cingoli (Macerata);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «PI Greco - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cingoli (Macerata), costituita in data 28 novembre 1988 con atto a rogito notaio Claudio Alessandrini Calisti di Macerata e Camerino, omologato dal tribunale di Macerata con decreto del 14 dicembre 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Elsa Corpetti, nata a Montegranaro il 21 luglio 1961, residente a Monte San Giusto (Macerata) in via Matteotti, 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11398

DECRETO 18 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto Europa unita - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Catona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 18 febbraio 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto Europa unita - Società cooperativa a responsabilità limitata», (già «Europa - Società cooperativa a responsabilità limitata») con sede in Catona (Reggio Calabria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto Europa unita - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Europa - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Catona (Reggio Calabria), alla via Mare n. 1, costituita in data 15 aprile 1986, con atto a rogito notaio Osvaldo Carillio di Reggio Calabria, omologato dal tribunale di Reggio Calabria con decreto 16 maggio 1986, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonino Spanò con studio in Reggio Calabria, alla via Diomede Marvasi n. 5H, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A11360

DECRETO 18 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Avvenire - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Amantea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile dagli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 1º giugno 1999 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza, nei confronti della società cooperativa edilizia «L'Avvenire - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Amantea (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «L'Avvenire - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Amantea (Cosenza), alla via Lazio n. 25, costituita in data 6 marzo 1986 con atto a rogito del notaio Mario Bilangione di Nocera Terinese (Cosenza), omologato dal tribunale di Paola (Cosenza) con decreto 8 aprile 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Ferdinando Gualtieri con studio in Cosenza, alla via Monte Santo n. 116, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A11361

DECRETO 18 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Leonardo S.r.l.», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile dagli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 luglio 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Leonardo S.r.l.», con sede in Bitonto (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Leonardo S.r.l.», con sede in Bitonto (Bari), alla via Giacomo Matteotti n. 95, costituita in data 3 novembre 1971 con atto a rogito del notaio avv. Pasquale Parisi di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 29 novembre 1971, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Ilaria Sciamanna residente in Bari, alla via C. Balacco n. 10/a, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A11362

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Sagittario - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 28 marzo 2000, depositata in cancelleria il 1° aprile 2000 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società coop.va «Il Sagittario - soc. coop.va edilizia a r.l.» con sede in Lecce;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Sagittario - società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Lecce, costituita in data 23 agosto 1985 con atto a rogito notaio Mariella Costa di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 24 settembre 1985, iscritta al n. 9714 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce), corso Galliano 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11343

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Risorgimento a r.l.», in San Pietro Vernotico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 marzo 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Risorgimento a r.l.» con sede in San Pietro Vernotico (Brindisi) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Risorgimento a r.l.» con sede in San Pietro Vernotico (Brindisi), costituita in data 25 maggio 1981 con atto a rogito notaio Luigi Colucci di San Pietro Vernotico, omologato dal tribunale di Brindisi con decreto del 13 luglio 1981, iscritta al n. 2460 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed la dott.ssa Cinzia Frassanito, nata a Lecce il 13 ottobre 1959, con studio in Lecce alla via C. De Giorgi, 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11342

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Futura a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 17 aprile 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Futura a r.l.» con sede in Foggia dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Futura a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 5 dicembre 1990 con atto a rogito notaio Emma La Monaca di San Severo, omologato dal tribunale di Foggia con decreto del 21 dicembre 1990, iscritta al n. 11087 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giuseppe Testa, nato a Torremaggiore (Foggia) il 6 maggio 1954 ed ivi residente in via Milazzo, 147, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11341

DECRETO 24 luglio 2000.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa agricola «Azienda zootecnica associata - A.Z.A. - Piana La Macina», in San Bartolomeo in Galdo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 182/1999 del 21 luglio 1999 con il quale é stata delegata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative;

Espletata la procedura prevista dall'art. 37, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, conseguente al protrarsi della liquidazione da parte dell'avv. Jaconianni Mario;

Preso atto che, in data 16 marzo 2000, il comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole alla sostituzione del sunnominato liquidatore;

Ritenuto, quindi di sostituire l'avv Jaconianni Mario con il dott. Santo Nunziato;

Decreta

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, il dott. Santo Nunziato, residente in Benevento, via Cap. De Juliis, quale liquidatore della società cooperativa agricola «Azienda zootecnica associata - A.Z.A. - Piana La Macina», con sede in San Bartolomeo in Galdo, costituita il 25 settembre 1970, per atto del notaio Giuseppe Nappi, omologata dal tribunale di Benevento, il 6 aprile 1971, registro società n. 740, BUSC n. 407/115169.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Benevento, 24 luglio 2000

Il dirigente: IANNAZZONE

00A11399

DECRETO 27 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Antico Gelso - Società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 novembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «L'Antico Gelso - Società cooperativa a r.l.» con sede in Milano dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «L'Antico Gelso - Società cooperativa a r.l.» con sede in Milano, costituita in data 24 febbraio 1976 con atto a rogito notaio Marco Orombelli di Milano, omologato dal tribunale di Bergamo con decreto del 6 aprile 1976, iscritta al n. 10893 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Rosangela Pisano, nata l'11 gennaio 1966 e domiciliata in Roma, piazza Cavour, 17, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11397

DECRETO 27 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Dauva a r.l.», in Foggia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze ispettive nei confronti della «Dauva a r.l.», con sede in Foggia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dauva a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 19 febbraio 1962, con atto a rogito del dott. Emilio Pennacchio, notaio in Manfredonia (Foggia) omologato dal tribunale di Foggia in data 3 marzo 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed i signori:

dott. Matteo Mauro Albanese, nato a Foggia il 1° ottobre 1963, domiciliato in Lucera (Foggia), via Sorso 49;

dott. Nicola Bruni, nato a Taranto il 10 agosto 1945, ed ivi domiciliato in via Dante 298;

dott. Raffaele Ferrandino, nato a Foggia il 22 novembre 1926 ed ivi domiciliato in via G. Galvanese 7, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11339

DECRETO 27 luglio 2000.

Annullamento del decreto ministeriale del 13 marzo 2000 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ceramica industriale di Laveno e Verbano società cooperativa a r.l.», in Mombello.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 13 marzo 2000 n. 67/2000 con il quale la società cooperativa «Ceramica industriale di Laveno e Verbano - soc. coop.va a r.l.», con sede in Mombello (Varese), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Massimo Monzani, nato il 21 giugno 1954, residente in Osio Sopra (Bergamo), via Fermi, 28, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la relazione in data 27 marzo 2000 con la quale il liquidatore ordinario del sodalizio adduce motivi per il risanamento della situazione patrimoniale della procedura;

Vista la comunicazione in data 4 aprile 2000 con la quale l'autorità di vigilanza sospendeva il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze del verbale ispettivo del 22 maggio 2000 dalle quali si rileva la concreta possibilità di risanare la situazione patrimoniale della procedura;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 67/2000 del 13 marzo 2000 con il quale la società cooperativa «Ceramica industriale di Laveno e Verbano - soc. coop.va a r.l.», con sede in Mombello (Varese), costituita per rogito del notaio Franco Zito di Milano in data 30 gennaio 1982, omologato dal tribunale di Varese con decreto del 2 marzo 1982, iscritta al n. 125 del registro delle società, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Massimo Monzani, è annullato.

Roma, 27 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11340

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Cofinanziamento nazionale dei programmi operativi QCS 2000-2006. (Deliberazione n. 60/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visti i regolamenti (CE) numeri 1260/1999 e 1783/1999 del Consiglio dell'Unione europea e numeri 1784/1999 e 1257/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, in materia di fondi strutturali e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea relativo allo strumento finanziario li orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Considerato che la delibera CIPE 6 agosto 1999 n. 139/1999 ha approvato il quadro finanziario programmatico del programma di sviluppo del Mezzogiorno (P.S.M.) 2000-2006 per un importo complessivo di 23.963,356 milioni di euro (Meuro) — comprendente

anche le risorse finalizzate al sostegno transitorio della regione Molise — gli importi accantonati a titolo di riserva (10%) e le relative indicizzazioni;

Considerato che nel quadro del negoziato con la Commissione europea tale importo è stato rideterminato in 23.959 Meuro, a seguito di un adattamento del profilo finanziario annuo del sostegno transitorio al profilo finanziario approvato dal Consiglio europeo di Berlino del 23 e 24 marzo 1999;

Considerato che nel corso del negoziato con la Commissione europea è stato concordato di scomputare dalla riserva nazionale del 6%, prevista al punto 5 della delibera C.I.P.E. 6 agosto 1999 n. 139/1999, l'importo di 166,236 Meuro, per far fronte alle esigenze di rafforzamento degli interventi dello SFOP e del Fondo sociale europeo (F.S.E.), rappresentate dalla Commissione europea;

Vista la decisione di principio della Commissione europea assunta il 14 aprile 2000, relativa all'approvazione del QCS 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, e per la regione Molise in sostegno transitorio;

Considerato che le risorse definite nel contesto della suddetta decisione ammontano, al netto degli accantonamenti per la riserva, a 21.638,179 Meuro, (21.457,451 Meuro per l'obiettivo 1 e 180,728 Meuro per la regione Molise in sostegno transitorio), di cui 14.276,534 Meuro a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.), 4.092,696 Meuro sul Fondo sociale europeo (F.S.E.), 2.982,629 Meuro sul Fondo europeo di orientamento e garanzia, sezione orientamento (F.E.O.G.A.) e 286,323 Meuro sullo strumento finanziario di orientamento della pesca (S.F.O.P.);

Considerato che, a fronte del detto finanziamento comunitario, le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontano a 18.273,995 Meuro, di cui 18.033,310 Meuro per l'obiettivo 1 e 240,685 Meuro per la regione Molise;

Tenuto conto dell'esigenza prioritaria di utilizzare pienamente le risorse comunitarie;

Considerati i vincoli fissati dai nuovi meccanismi per gli impegni e per i pagamenti di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento n. 1260/99;

Atteso che il periodo di validità delle spese relative ai programmi operativi (PO) dell'obiettivo 1 e della regione Molise facenti capo al QCS 2000-2006 decorre, fatta eccezione per il PO «trasporti», dal 6 ottobre 1999, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea;

Atteso che il periodo di validità delle spese relative al PO «trasporti» decorre dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea;

Visto l'art. 31, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea, che prevede il disimpegno automatico per quelle quote di impegno sul bilancio comunitario, non liquidate mediante acconto o rimborso nei due anni successivi all'annualità di riferimento;

Considerato che per evitare il rischio del disimpegno automatico è necessario avviare l'attuazione dei PO, ancora prima che venga conclusa la procedura formale di approvazione da parte della Commissione europea;

Considerato che, a tal fine, deve essere assicurata la tempestiva partecipazione finanziaria nazionale per le operazioni da porre in essere con i programmi operativi del QCS 2000-2006 e che a tanto si può provvedere attribuendo programmaticamente, per il medesimo periodo, le corrispondenti quote di cofinanziamento pubblico nazionale;

Considerato che il quadro finanziario del QCS 2000-2006 prevede per i PO nazionali e per i PO regionali una quota nazionale pubblica complessiva, rispettivamente, di 4.976,577 Meuro e di 13.297,418 Meuro;

Considerato che — in applicazione delle aliquote fissate al punto 3, comma 3, della delibera C.I.P.E. 6 agosto 1999, n. 139 che prevede quote di cofinanziamento statale corrispondentemente pari al 100% per i PO nazionali ed al 70% per i PO regionali — il tetto massimo del cofinanziamento statale da porre a carico del predetto Fondo di cui alla legge n. 183/1987 è determinato in 14.284,769 Meuro;

Considerato che la partecipazione finanziaria statale per il periodo di programmazione 2000-2006 è definita, sulla base degli attuali quadri finanziari dei programmi operativi del QCS obiettivo 1, ivi compresa la regione Molise in regime transitorio, in 14.284,769 Meuro, pari a 27.659,171 miliardi di lire, e che il relativo onere viene posto a carico del Fondo previsto dall'art. 5 della legge n. 183/1987;

Tenuto conto che con la defizione dei complementi di programmazione relativi ai PO verranno puntualmente determinati i tassi di partecipazione dei fondi strutturali e, pertanto, il suddetto importo di 14.284,769 Meuro di risorse statali di cofinanziamento potrà essere rideterminato o in via definitiva, fatte salve le ulteriori modifiche al complementi di programmazione, apportate successivamente, nel corso del periodo di programmazione 2000-2006;

Considerato che per assicurare l'avvio tempestivo dei PO ed evitare il rischio del disimpegno automatico è opportuno autorizzare, a valere sul Fondo di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, l'immediata erogazione dell'anticipazione di 999,934 Meuro, pari a 1.936,141 miliardi di lire, corrispondente al 7% del com-

plessivo fabbisogno di cofinanziamento statale definito, provvisoriamente, in 14.284,769 Meuro per il settennio 2000-2006;

Valutato che la suddetta anticipazione rientra tra le finalità stabilite con il comma 6, art. 17, della legge n. 144/1999, e rappresenta la quota statale di cofinanziamento rispetto all'acconto previsto dall'art. 32, punto 1, comma 5, del regolamento (CE) n. 1260/99;

Considerato che la ripartizione tra le amministrazioni titolari dei PO della anticipazione di 999,934 Meuro, pari a 1.936,141 miliardi di lire, debba essere effettuata secondo i parametri cui all'allegato 1, della delibera C.I.P.E. n. 139/1999, modificati sulla base del predetto negoziato con la commissione europa;

Tenuto conto che le regioni dell'obiettivo 1 e la regione Molise debbono assicurare la disponibilità della pertinente quota di cofinanziamento per l'annualità 2000, a valere sui rispettivi bilanci regionali, contestualmente alla quota di cofinanziamento statale;

Visti gli articoli 9 e 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, in ordine alla designazione da parte dello Stato membro delle autorità di gestione e delle autorità di pagamento per i singoli PO ed alle modalità concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del C.I.P.E. ai sensi della deliberazione C.I.P.E. n. 79/1998 del 5 agosto 1998;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Al fine prioritario di assicurare l'immediato avvio dei programmi operativi del QCS 2000-2006 dell'obiettivo 1, ivi compreso il sostegno transitorio della regione Molise, è autorizzata l'erogazione — a valere sul Fondo di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 — dell'anticipazione fino alla concorrenza di 999,934 Meuro, pari a 1.936,141 miliardi di lire, corrispondente al 7% del complessivo fabbisogno di cofinanziamento statale definito provvisoriamente in 14.284,769 Meuro per il settennio 2000-2006, secondo il profilo annuale di competenza riportato in allegato *A*.

2. Tale erogazione è subordinata alla presentazione di una domanda di accredito, da inoltrarsi da parte delle amministrazioni titolari di PO al competente Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, formulata tenendo conto della capacità di spesa del PO.

3. La ripartizione tra le amministrazioni titolari dei PO 2000-2006 dell'obiettivo 1 e della regione Molise in sostegno transitorio dell'importo di 1.935,270 miliardi di lire, di cui al precedente punto 1, è riportata nell'allegato *B*.

4. Le autorità di gestione del QCS e dei PO designate, a norma degli articoli 9 e 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, e responsabili dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione dei medesimi PO secondo l'art. 34 del predetto regolamento, sono elencate nell'allegato *C*.

5. Le autorità di pagamento dei PO incaricate, a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1260/1999, di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti medesimi, con riferimento sia alla quota comunitaria, sia alla quota pubblica nazionale, sono elencate nel predetto allegato *C*.

6. Per ognuno dei Fondi strutturali è individuata una amministrazione centrale capofila come segue:

FESR: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione - servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari;

FSE: Ministero del lavoro e della previdenza sociale - DGUCOFPL;

FEOGA: Ministero delle politiche agricole - D.G. politiche comunitari e internazionali - ufficio strutture;

SFOP: Ministero delle politiche agricole - D.G. pesca ed acquicoltura.

7. L'attivazione dei flussi finanziari successivi all'anticipazione avverrà secondo le modalità di cui all'allegato *D*, punto 1.

8. Le modalità per il trasferimento delle risorse relative alla quota nazionale statale ed a quella comunitaria sono indicate nell'allegato *D*, punto 2.

9. Agli adempimenti conseguenti le successive modifiche e/o integrazioni del quadro finanziario definito dalla presente delibera si provvede secondo quanto stabilito dalla delibera C.I.P.E. n. 141/1999 del 6 agosto 1999 e dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 «Attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987, per gli interventi di politica comunitaria».

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 207

Allegato A

Profilo annuo cofinanziamento nazionale

Importi in milioni di Euro

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
Quota pubblica nazionale	2.802,139	2.851,537	2.872,170	2.882,081	2.235,856	2.282,804	2.347,408	18.273,995
di cui a carico dello Stato	**2.277,180**	**2.314,531**	**2.326,131**	**2.174,539**	**1.702,986**	**1.720,643**	**1.768,759**	**14.284,769**

Importi in miliardi di Lire

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
Quota pubblica nazionale	5.425,698	5.521,346	5.561,297	5.580,487	4.329,221	4.420,125	4.545,216	35.383,388
di cui a carico dello Stato	**4.409,235**	**4.481,557**	**4.504,018**	**4.210,495**	**3.297,441**	**3.331,629**	**3.424,796**	**27.659,171**

Allegato B

Ripartizione dell'anticipazione del 7%

	Importi in MEuro			Importi in Miliardi di Lire	
Programmi operativi	Quota-nazionale	Cofinaziamento Statale	Anticipo 7%	Cofinaziamento Statale	Anticipo 7%
Basilicata	515,785	361,050	25,274	699,090	48,936
Calabria	1.763,458	1.234,421	86,409	2.390,172	167,312
Campania	3.050,753	2.135,527	149,487	4.134,957	289,447
Molise	240,685	168,480	11,794	326,223	22,836
Puglia	2.052,590	1.436,812	100,577	2.782,056	194,744
Sardegna	1.946,229	1.362,360	95,365	2.637,897	184,653
Sicilia	3.727,918	2.609,542	182,668	5.052,778	353,694
Totale	**13.297,418**	**9.308,192**	**651,573**	**18.023,173**	**1.261,622**
Scuola	245,848	245,848	17,209	476,028	33,322
Ricerca	524,750	524,750	36,733	1.016,058	71,124
Industria	1.940,368	1.940,368	135,826	3.757,076	262,995
Pesca	89,400	89,400	6,258	173,103	12,117
Sicurezza	544,537	544,537	38,118	1.054,371	73,806
Trasporti	1.511,488	1.511,488	105,804	2.926,649	204,865
Assistenza tecnica	120,186	120,186	8,413	232,713	16,290
Totale	**4.976,577**	**4.976,577**	**348,360**	**9.635,998**	**674,519**
Totale	**18.273,995**	**14.284,769**	**999,934**	**27.659,171**	**1.936,141**

Allegato C

	Autorità di gestione	Autorità (*) di pagamento
QCS	Ministero Tesoro Bilancio e P.E. - DPS - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	
Programmi operativi		
Basilicata	Regione	Regione
Calabria	Regione	Regione
Campania	Regione	Regione
Molise	Regione	Regione
Puglia	Regione	Regione
Sardegna	Regione	Regione
Sicilia	Regione	Regione
Scuola	Ministero Pubblica Istruzione	Ministero Pubblica Istruzione
Ricerca	Ministero della Ricerca	Ministero della Ricerca
Industria	Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato	Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato
Pesca	Ministero Politiche Agricole	Ministero Politiche Agricole
Sicurezza	Ministeo Interno	Ministeo Interno
Trasporti	Ministero Trasporti	Ministero Trasporti
Assistenza tecnica	Ministero Tesoro Bilancio e P.E.	Ministero Tesoro Bilancio e P.E.

(*)Sono indicate esclusivamente le Amministrazioni competenti
Ogni programma operativo indicherà i Servizi cui sono attribuite le specifiche competenza, anche in relazione ai singoli Fondi strutturali utilizzati

ALLEGATO *D*

Punto 1 - Attivazione dei flussi finanziari successivi all'anticipazione.

Le autorità di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE, ed alle amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parta di queste ultime, alla Commissione europea. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa a titolo informativo - anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico - all'autorità di gestione del QCS. Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria sia la quota nazionale.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Punto 2 - Modalità per il trasferimento delle risorse.

1. Le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale destinate ai programmi operativi regionali sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, su appositi conti correnti infruttiferi intestati alle regioni ed alle amministrazioni interessate presso la tesoreria centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione europea.

2. Le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale destinate ai programmi operativi nazionali potranno essere utilizzate dalle rispettive autorità di pagamento sulla base delle seguenti modalità alternative:

(1) utilizzo delle risorse da parte dell'autorità di pagamento tramite il fondo di rotazione della legge n. 183/1987. In questo caso, il supporto informativo per le relative operazioni contabili è il SIRGS;

(2) gestione diretta delle risorse da parte dell'autorità di pagamento tramite propri capitoli del bilancio dello Stato (cui il fondo della legge n. 183/1987 versa le relative somme) nell'ambito delle unità previsionali di base «intese istituzionali di programma» relative ai centri di responsabilità coinvolti nell'attuazione dei programmi, cosi come disciplinate dall'art. 2, comma 203 della legge n. 662/1996 e successive modifiche e integrazioni;

(3) gestione diretta delle risorse da parte dell'autorità di pagamento, attraverso contabilità speciali, già autorizzate per legge, su cui il fondo della legge n. 183/1987 versa le somme.

00A11402

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, relative ad opere pubbliche, escluse quelle di competenza del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depostiti e prestiti. (Deliberazione n. 61/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla citata legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, così come modificato ed integrato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della citata legge n. 59/1997 ed, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera *f)*, che dispone il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che le funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non rientrano tra le funzioni soggette a trasferimento ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998;

Considerato che le funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, relative ad opere pubbliche, di competenza del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti è già stata predisposta una delibera di questo Comitato in data 5 novembre 1999;

Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito nella riunione del 1° giugno 2000;

Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

L'esercizio da parte delle regioni delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, relative ad opere pubbliche, di competenza dei Ministeri dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali viene assicurato attraverso l'attività di riprogrammazione delle risorse comunque rinvenienti da economie, attraverso le intese istituzionali e gli accordi di programma, previsti dalla legge n. 662/1996 o attraverso l'utilizzo, comunque, di altri strumenti negoziali previsti dalla normativa vigente. Tale riprogrammazione dovrà, prioritariamente, interessare il finanziamento del medesimo settore infrastrutturale.

È, altresì, previsto l'esercizio delle funzioni anche attraverso l'indicazione da parte delle regioni dei destinatari della proprietà dei beni da trasferire, nel rispetto della normativa vigente.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 208

00A11403

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 31 luglio 2000.

Approvazione progetto «definitivo» 3ª parte dei lavori: «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari». Affidamento attuazione dell'intervento all'assessorato regionale dei lavori pubblici. (Ordinanza n. 216).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista la propria ordinanza n. 25 in data 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo il primo stralcio operativo del programma commissariale per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Mappatura, ricerca perdite reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari»;

Atteso che l'assessorato regionale di lavori pubblici, in prosieguo denominato «assessorato» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«assessorato» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopracitato ha confermato l'«assessorato» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 14.000.000.000 è finanziato con fondi messi a disposizione del commissario governativo con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza Idrica»;

Atteso che l'importo per la realizzazione dell'intervento risulta disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «assessore dei lavori pubblici per mappatura, ricerca perdite area vasta di Cagliari»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1703/2;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, l'assessore *pro-tempore* dell'«assessorato»;

Atteso che l'articolazione progettuale è stata a suo tempo prevista in due fasi distinte: la prima con progetto da appaltare immediatamente (ricerca), la seconda da progettare a seguito dell'esame delle risultanze della prima;

Atteso che con ordinanza n. 49 del 2 agosto 1996, l'«assessorato» è stato incaricato dell'attuazione delle opere e, contestualmente, è stato approvato il progetto dei lavori della 1ª parte dell'importo complessivo di 5 miliardi di lire;

Atteso che il commissario governativo ha autorizzato, con nota n. 415/E.I. del 5 giugno 1998, sulla base degli esiti della ricerca di cui alla 2ª parte dell'intervento, concernente la realizzazione delle opere strutturali sulle reti per il loro ripristino ed il monitoraggio permanente, per i comuni per i quali la ricerca stessa è stata completata;

Atteso che con ordinanza n. 129 del 31 dicembre 1998 è stato approvato il progetto definitivo per la 2ª parte dell'intervento che ha comportato una spesa complessiva di L. 9.000.000.000;

Visto l'ordinanza n. 170 del 10 novembre 1999 con la quale il commissario governativo ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento dei lavori di «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari - 2ª parte - Interventi strutturali e di monitoraggio»;

Atteso che con la suddetta ordinanza all'art. 1, punto 2, è stato stabilito che le economie realizzate con i ribassi d'asta pari a L. 1.230.000.000 sarebbero rimaste a disposizione dell'assessorato per la realizzazione della 3ª fase dell'intervento in parola;

Atteso che con nota 648/E.I. del 26 luglio 1999 il commissario governativo ha autorizzato l'«assessorato» ad utilizzare i ribassi d'asta per l'estensione della progettazione ad un altro comune dell'area vasta di Cagliari;

Atteso che il comune ritenuto più idoneo per l'estensione dell'intervento è risultato il comune di Sinnai;

Atteso che con ordinanza n. 193 del 29 marzo 2000, il commissario governativo ha autorizzato l'«assessorato» a procedere, in deroga all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche

ed integrazioni, all'affidamento della progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori di «Mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari - 3ª parte»;

Vista la nota n. 12886 del 26 luglio 2000, con la quale l'«assessorato» ha trasmesso gli elaborati predisposti unitamente ai tecnici dell'ESAF, ente responsabile delle reti idriche del comune in esame;

Atteso che sul progetto dell'opera predetta redatto secondo il quadro economico:

	In lire	In lire
A1) Lavori 2ª parte (già aggiudicati e non in gara) Importo contrattuale		5.985.474.400
A2) Lavori 3ª parte		
A1) Lavori a corpo	1.137.112.000	
A2) Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	50.000.000	
A3) Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)	25.000.000	
Importo complessivo lavori a base d'asta		1.212.112.000
B1) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B1.1) Diritti allacci elettr. Enel e Telecom	37.000.000	
B1.2) Diritti attraversamenti stradali	10.000.000	
B1.3) Indennità espropriative (lavori 2ª parte)	22.013.269	
B1.4) Spese generali	613.941.691	
B1.5) I.V.A. su: 5.985.474.400+ 47.000.000+ 1.212.112.000= 7.244.586.400 x 0,10=	724.458.640	
B1.6) Imprevisti	395.000.000	
Totale somme a disposizione	1.802.413.600	
Totale complessivo . . .		9.000.000.000

si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 658 reso nell'adunanza del 27 giugno 2000;

Atteso che il quadro economico è stato definito attingendo dalle somme per spese generali una ulteriore disponibilità per garantire l'I.V.A. ed una quota del 5% di imprevisti;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari - 3ª parte - Interventi strutturali e di monitoraggio»;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato il progetto «definitivo» dei lavori di «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari - 3ª parte - Interventi strutturali e di monitoraggio - Comune di Sinnai» per l'importo di L. 1.212.112.000 riportato nel seguente quadro economico:

	In lire	In lire
A1) Lavori 2ª parte (già aggiudicati e non in gara) Importo contrattuale		5.985.474.400
A2) Lavori 3ª parte		
A1) Lavori a corpo	1.137.112.000	
A2) Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	50.000.000	
A3) Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)	25.000.000	
Importo complessivo lavori a base d'asta		1.212.112.000
B1) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B1.1) Diritti allacci elettr. Enel e Telecom	37.000.000	
B1.2) Diritti attraversamenti stradali	10.000.000	
B1.3) Indennità espropriative (lavori 2ª parte)	22.013.269	
B1.4) Spese generali	613.941.691	
B1.5) I.V.A. su: 5.985.474.400+ 47.000.000+ 1.212.112.000= 7.244.586.400 x 0,10=	724.458.640	
B1.6) Imprevisti	395.000.000	
Totale somme a disposizione	1.802.413.600	
Totale complessivo . . .		9.000.000.000

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. L'«assessorato» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento di «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari - 3ª parte - Interventi strutturali e di monitoraggio - Comune di Sinnai» secondo il progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza provvedendo all'espletamento di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, l'assessore *pro-tempore* dell'«assessorato», è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1703/2.

3. L'articolazione dell'importo globale pari a L. 1.212.112.000, nelle voci per lavori a base d'asta, lavori a corpo, compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione, compenso a corpo per oneri della sicurezza, è definita nel seguente modo:

Lavori 3ª parte	In lire
A1) Lavori a corpo	1.137.112.000
A2) Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	50.000.000
A3) Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)	25.000.000
Importo complessivo lavori a base d'asta . . .	1.212.112.000

4. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza con successivo atto di determinazione, verrà a messa a disposizione ed impegnata nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica», la somma di L. 1.212.112.000.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere risultanti dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. L'importo di L. 1.212.112.000 verrà messo a disposizione dell'«assessorato sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1703/2, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, con atti di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

L. 151.514.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 151.514.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emissione dell'ordinanza di approvazione del progetto esecutivo;

L. 363.633.600 per spese sostenute nella misura di L. 242.422.400;

L. 363.633.600 per spese sostenute nella misura di L. 606.056.000;

L. 181.816.800 per spese sostenute nella misura di L. 969.689.600.

7. L'assessorato con atti a firma dell'assessore *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1703/2 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato di Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, comunicandone contemporaneamente al commissario.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni contenute nel dispositivo dell'ordinanza n. 129 del 31 dicembre 1998, articoli 2, 3, 4, 5, 6 e si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile, in quanto applicabili.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 31 luglio 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

00A11377

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto del Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 1644).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata al Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, via Fieschi n. 9, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 14 e 21 dello statuto sociale, nonché l'introduzione dell'art. 12-*bis*;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale del Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, con le modifiche apportate agli articoli 5, 14 e 21 e l'introduzione dell'art. 12-*bis:*

«Art. 5. — Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 213.988.891.000 (in luogo del precedente importo di L. 253.879.424.000) diviso in n. 213.988.891 azioni da L. 1.000 cadauna (a seguito di riduzione del capitale a L. 153.988.891.000 per copertura perdita esercizio 1999 e contestuale aumento del medesimo per lire 60.000.000.000)»;

«Inserimento nuovo art. 12-*bis*. — Obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze».

«Art. 14. — Introduzione della possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in tele o videoconferenza: condizioni ed effetti».

«Art. 21. — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di:

a) nomina e composizione del collegio sindacale: "l'assemblea ordinaria procede a nominare il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi, nonché il presidente e due sindaci supplenti" (in luogo della precedente previsione statutaria "l'assemblea ordinaria procede ogni tre esercizi a nominare tre sindaci effettivi e due supplenti...");

b) retribuzione dei sindaci: "l'assemblea ordinaria procede altresì, con le maggioranze previste dalla legge, alla determinazione della retribuzione annuale fissa spettante al presidente del collegio ed a ciascun sindaco effettivo, per l'intero periodo di durata del loro ufficio" (in luogo di "l'assemblea procede..., previa determinazione dell'assegno annuale fisso spettante al presidente ed a ciascun sindaco effettivo. I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni").

Nuova disciplina in materia di:

a) durata in carica dei sindaci e rinvio alle norme di legge in relazione a doveri, responsabilità e poteri;

b) possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11351

PROVVEDIMENTO 1° agosto 2000.

Modificazioni allo statuto della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a., in Milano. (Provedimento n. 1646).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, via Emanuele Filiberto n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 21, 23, 25 e 28 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 5 *(Capitale)*. — Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 6.500.000.000 (in luogo del precedente importo pari a L. 4.500.000.000) diviso in n. 8.125.000 azioni da L. 800 cadauna (con revoca, per la parte non eseguita, pari a L. 500.000.000, della precedente delibera di aumento del capitale sociale a pagamento, da L. 4.500.000.000 sino a 7.000.000.000, assunta dall'assemblea straordinaria in data 29 aprile 1999 e da eseguirsi entro il 29 aprile 2004). Aumento del capitale sociale a pagamento, sino a L. 10.000.000.000, da eseguirsi entro il 19 maggio 2002 mediante emissione di n. 4.375.000 azioni da L. 800 cadauna, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 18 aprile 2000».

«Art. 21 *(Consiglio di amministrazione)*. — Introduzione della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti».

«Art. 23 *(Consiglio di amministrazione)*. — Nuova disciplina in materia di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: "intervento della maggioranza" dei membri in carica in luogo della precedente richiesta "presenza effettiva della maggioranza..."».

«Art. 25 *(Consiglio di amministrazione)*. — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità».

«Art. 28 *(Collegio sindacale)*. — Nuova disciplina in materia di:

a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

b) rieleggibilità dei sindaci uscenti;

c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11344

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 agosto 2000

Dollaro USA	0,9118
Yen giapponese	98,78
Dracma greca	336,99
Corona danese	7,4602
Corona svedese	8,3455
Sterlina	0,60590
Corona norvegese	8,1140
Corona ceca	35,360
Lira cipriota	0,57266
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,85
Zloty polacco	3,9645
Tallero sloveno	208,5309
Franco svizzero	1,5591
Dollaro canadese	1,3564
Dollaro australiano	1,5607
Dollaro neozelandese	2,0294
Rand sudafricano	6,3165

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

Cambi del giorno 16 agosto 2000

Dollaro USA	0,9072
Yen giapponese	98,45
Dracma greca	337,08
Corona danese	7,4587
Corona svedese	8,3915
Sterlina	0,60520
Corona norvegese	8,0990
Corona ceca	35,383
Lira cipriota	0,57284
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,95
Zloty polacco	3,9403
Tallero sloveno	208,7425
Franco svizzero	1,5590
Dollaro canadese	1,3441
Dollaro australiano	1,5447
Dollaro neozelandese	2,0216
Rand sudafricano	6,3168

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11415-11453

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, in Spoleto

Con provvedimento del 24 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, via Felice Cavallotti, 6, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A11373

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, in Trieste

Con provvedimento del 24 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, via Cassa di Risparmio, 10, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A11374

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, in Viterbo

Con provvedimento del 24 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, via Cavour, 67, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A11375

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al decreto dirigenziale riguardante la revoca delle registrazioni di prodotti fitosanitari per piante ornamentali

Nell'elenco dei prodotti riportati nel decreto dirigenziale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2000, n. 176, il prodotto Feni fabbricato dalla ditta Cifo S.p.a. - via Oradour n. 6 - San Giorgio di Piano (Bologna), contrassegnato dal numero di registro 11770, è stato erroneamente incluso.

Pertanto, il prodotto Feni, fabbricato dalla ditta Cifo S.p.a. - via Oradour n. 6 - San Giorgio di Piano (Bologna), contrassegnato dal numero di registro 11770, ricompreso nella lista di cui al decreto dirigenziale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2000 - pagina n. 15, rigo n. 5, è depennato.

00A11404

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale della Universo Vita S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 1602 del 13 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Universo Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 8 (Introduzione della possibilità da parte del collegio sindacale, o di almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 15 (Nuova disciplina: *a)* introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione anche per videoconferenza - modalità; *b)* introduzione della possibilità da parte del collegio sindacale, o di almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione; *c)* obbligo del consiglio di amministrazione di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi; *d)* obbligo di informativa al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse - modalità); art. 17 (Inserimento di un nuovo comma per i previsti richiami a quanto statiuito dall' art. 15 dello statuto al fine di adeguare la disciplina in materia di convocazione, regolare costituzione e deliberazione del comitato esecutivo a quanto previsto per il consiglio di amministrazione); art. 19 (Nuova disciplina in materia di: *a)* elezione dei membri del collegio aindacale - modalità; *b)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale. Introduzione dell'obbligo per sindaci di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato).

00A11353

Modificazioni allo statuto sociale della Dialogo assicurazioni S.p.a., in Assago Milanofiori

Con provvedimento n. 1632 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Dialogo assicurazioni S.p.a., con la modifica deliberata in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 24 (introduzione di nuova disciplina in materia di: *a)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti; *b)* nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e criteri. Sua sostituzione in corso di mandato: rinvio alle norme di legge; *c)* obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità).

00A11354

Modificazioni allo statuto sociale della Risparmio assicurazioni S.p.a., in Trieste

Con provvedimento n. 1630 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Risparmio assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 10 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 23 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 25 (Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del collegio sindacale, ele-

zione del presidente e compenso dei sindaci: «Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge ... Il presidente è eletto dall'assemblea ... Il compenso annuo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina ... » - in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea ordinaria eleggerà ogni triennio tre sindaci effettivi e due supplenti, designando il presidente del collegio sindacale e stabilirà i loro emolumenti oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni». Nuova disciplina in materia di: *a)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *b)* requisiti del presidente; *c)* rieleggibilità dei sindaci effettivi e supplenti; *d)* possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità).

00A11355

Modificazioni allo statuto sociale della Navale assicurazioni S.p.a., in Ferrara

Con provvedimento n. 1625 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Navale assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 23 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 25 (riformulazione dell'articolo: «Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge ... I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili. Il compenso annuo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina ...» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi sono nominati dall'assemblea che ne determina la retribuzione per il periodo di tre anni e sono rieleggibili». Nuova disciplina in materia di: *a)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *b)* nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità; *c)* possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità).

00A11356

Modificazioni allo statuto sociale della Euler-Siac Società italiana assicurazioni crediti S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1647 del 1° agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Euler-Siac Società italiana assicurazioni crediti S.p.a., con le modifiche deliberate in data 15 giugno 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 15 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 17 (Nuova disciplina in materia di: *a)* situazioni di ineleggibilità e di decadenza per i membri del collegio sindacale e limiti al cumulo degli incarichi; *b)* possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo: modalità).

00A11352

Modificazioni allo statuto sociale dell'Elvia Assistance S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1648 del 1° agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale dell'Elvia Assistance S.p.a., con le modifiche deliberate in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 23 (Introduzione della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti); art. 25 (Nuova disciplina in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione: «intervento della maggioranza» dei membri in carica in luogo della precedente richiesta «presenza effettiva della maggioranza...»); art. 31 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 32 (Nuova disciplina in materia di: *a)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *b)* rieleggibilità dei sindaci uscenti; *c)* nomina del Presidente del collegio sindacale: modalità).

00A11345

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651191/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.